



CAPITOLATO SPECIALE
DI FORNITURA
COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO

<i>Data Aggiornamento</i>		DIREZIONE SERVIZI INTERNI ACQUISTI E LOGISTICA	SERVIZIO ACQUISTI MAGAZZINO E OFFICINA
		Dott. IVANO TONELLI	Dott. ADDISI LUIGI

INDICE

- ART. 1)** DEFINIZIONI
- ART. 2)** OGGETTO E DURATA DELL' APPALTO
- ART. 3)** CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 4)** ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA ,ONERI E OBBLIGHI FORNITORE
- ART. 5)** PREVISIONE DI CONSEGNA
- ART. 6)** VERIFICHE DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA
- ART. 7)** RESPONSABILITA' DEL FORNITORE E ALTRI DANNI
- ART.8)** DUVRI
- ART.9)** POLIZZE ASSICURATIVE
- ART.10)** ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE
- ART.11)** CONTRATTAZIONE APPLICABILE E NORMATIVA CONTRIBUTIVA
- ART.12)** NORME PER IL SUBAPPALTO
- ART.13)** DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART.14)** CESSIONE DEL CONTRATTO/CESSIONE DEL CREDITO
- ART.15)** SOSPENSIONI E CHIUSURE
- ART.16)** PENALI
- ART.17)** FORZA MAGGIORE
- ART.18)** RISOLUZIONE
- ART.19)** RECESSO
- ART.20)** PREZZI CONTRATTUALI- INVARIABILITA'
- ART.21)** PAGAMENTI
- ART.22)** SPESE A CARICO DEL FORNITORE
- ART.23)** INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVACY

ART.24) DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

ART.25) CONTROVERSIE

LISTA ALLEGATI

ALLEGATO **A1**

ALLEGATO **A2**

1. DEFINIZIONI

Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale d'Appalto, qui di seguito denominato "Capitolato Speciale", relativo alla fornitura di gasolio.

Salvo quanto diversamente disposto nel Contratto e nel presente Capitolato, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato:

- Committente o Stazione Appaltante: indica la Milano Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A.
- Fornitore: indica la persona fisica o giuridica assegnataria dell'Appalto che pertanto provvederà all'esecuzione del Contratto.
- Appalto: indica la fornitura che dovrà essere eseguita.
- Contratto: indica il Contratto stipulato tra la Milano Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A. e il Fornitore.
- Parte: indica la Milano Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A. o il Fornitore, a seconda del contesto.
- Parti: indica congiuntamente la Milano Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A. e il Fornitore.
- Responsabile della fornitura: indica il soggetto preposto dal Committente alla supervisione e gestione del Contratto;
- Terzi: indica qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle Parti.

L'impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò risponda alla volontà delle Parti.

2. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutto quanto necessario all'effettuazione della fornitura del combustibile per il riscaldamento e funzionamento dei vari comprensori autostradali compresi nell'Allegato **A1**, secondo le leggi, i regolamenti vigenti, nonché le prescrizioni degli elaborati tecnici di cui all'Allegato **A2**.

La durata dell'appalto è fissata in mesi 36 a far data dal 20/11/2011.

Decorso il periodo contrattuale di 36 mesi, il contratto avrà scadenza indipendentemente dal completamento della fornitura stimata all'art. 7 senza che il fornitore abbia nulla a pretendere..

E' in corso il piano di metanizzazione delle stazioni autostradali di Sesto S. Giovanni, prevista per l'inverno 2012 e di Terrazzano, per l'inverno 2013. Quando i precitati siti, verranno attivati a gas metano, il consumo presunto di carburante per riscaldamento oggetto del capitolato, subirà una diminuzione .

3. CAUZIONE DEFINITIVA

Preventivamente alla stipulazione del Contratto, il Fornitore dovrà prestare, a favore del Committente, la cauzione definitiva, secondo le modalità indicate nella lettera di aggiudicazione.

La cauzione in oggetto sarà a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contemplate dal Contratto e del risarcimento di eventuali danni derivanti dalla non attuazione delle stesse; resterà a disposizione del Committente, che potrà quindi disporre, secondo quanto prescritto dalle vigenti leggi in materia, fino alla scadenza del contratto.

Il Fornitore avrà l'obbligo di reintegrarla, in tutto o in parte, ogniqualvolta il Committente abbia dovuto valersene durante l'esecuzione del Contratto.

4. ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA, ONERI E OBBLIGHI DEL FORNITORE

La consegna del combustibile, franco i serbatoi del Committente, dovrà avvenire nella quantità che di volta in volta sarà richiesta, **entro le 48 ore** dall'ordinazione, sia essa telefonica (confermata via fax), o mezzo fax, ed in caso di necessità anche di sabato, domenica e /o festività.

L'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto e osservanza delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto.

5. PREVISIONE DI CONSEGNA

Il consumo di combustibile previsto è puramente indicativo e calcolato in base al fabbisogno medio annuo, necessario al Committente; i carichi necessari saranno quindi richiesti durante il periodo contrattuale, in funzione delle effettive necessità.

I consumi previsti nell'arco dell'intero periodo contrattuale ammontano ad **una fornitura complessiva pari a litri 1.200.000 (unmilione duecentomila), fatto salvo ogni maggior quantitativo che si rendesse necessario per il raggiungimento della scadenza contrattuale di 36 mesi o minor quantitativo, in relazione al programma di metanizzazione di alcuni siti autostradali (art. 2).**

6. VERIFICHE DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

Le autobotti che consegneranno il prodotto dovranno essere munite di contaltri ed il combustibile dovrà essere accompagnato da documento DAS e da cartellino contaltri.

Il Committente, per mezzo di proprio personale ed in contraddittorio con il consegnatario del prodotto, all'atto di ogni singola fornitura si riserva la facoltà di prelevare un campione di combustibile.

Detto campione, sigillato in appositi contenitori, sarà analizzato per controllarne l'esatta corrispondenza alle caratteristiche di cui all'Allegato A2 del presente Capitolato.

A prescindere da quanto ai commi precedenti, sarà comunque cura del Fornitore mettere in atto ad ogni singola fornitura e per ciascuna località, il seguente comportamento:

- a) misurare con l'asta metrica (che si trova in loco) il livello esistente in cisterna;

- b) rifornire la cisterna del quantitativo in ordine;
- c) rimisurare il nuovo livello;
- d) annotare sulla bolla (o su altro documento da definire) i dati relativi ai punti a) e c).

Il Committente si riserva inoltre, in contraddittorio, di provvedere alla pesatura delle autobotti alle stadiere pubbliche, prima e dopo lo scarico.

7. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE E ALTRI DANNI

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento di tutte le prestazioni descritte nel Contratto, nel presente Capitolato Speciale e nei suoi Allegati.

Il Fornitore sarà infatti ritenuto responsabile, relativamente alla fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, per danni diretti e/o indiretti cagionati al Committente e/o a Terzi, cose e/o persone e sarà tenuto in ogni caso a rifonderne i danni e a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

Qualora nel corso delle operazioni di scarico della fornitura, si verificassero sversamenti di prodotto nel luogo di consegna causati dal personale del Fornitore, quest'ultimo sarà obbligato a procedere, a proprie spese, alla rimozione del prodotto sversato e alla bonifica del luogo di consegna.

Qualora all'atto del rifornimento si dovessero registrare travasi di prodotto nei pozzetti e/o nello spazio antistante le bocchette di rifornimento delle cisterne e questi creassero presupposti di inquinamento, la responsabilità sarà a totale carico della ditta aggiudicataria.

8 DUVRI

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare i necessari sopralluoghi per l'accertamento della qualità ed entità delle operazioni da eseguire per l'effettuazione della fornitura e rispettare fedelmente l'analisi e la valutazione dei rischi connessi al servizio e le misure di prevenzione individuate dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal committente.

9. POLIZZE ASSICURATIVE

Il Fornitore dovrà, prima della firma del contratto e comunque prima di effettuare l'intervento della fornitura, esibire specifica polizza di assicurazione per R.C.T. ed R.C.O., stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione in dipendenza dell'esecuzione delle proprie prestazioni, nonché provvedere alle assicurazioni R.C.T. per le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto operanti in autostrada e sue pertinenze.

Le polizze R.C.T. ed R.C.O. dovranno avere massimali non inferiori ai seguenti :

- R.C.T. - catastrofe € 2.600.000
- per persona € 2.600.000
- per danni a cose o animali € 2.600.000

- R.C.O. - per sinistro € 2.000.000

- per persona lesa

€ 1.000.000

Tali polizze dovranno necessariamente prevedere l'inserimento della clausola di copertura del rischio per interventi di fornitura in autostrada, effettuati anche in presenza di traffico.

Il Committente resterà comunque estraneo ad ogni rapporto intercorrente fra il Fornitore e la Compagnia di Assicurazioni, in quanto la stipula del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva in alcun modo il Fornitore stesso dalle sue responsabilità nei confronti del Committente, anche e soprattutto in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione delle prestazioni.

10. ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE

Resta espressamente inteso che il Fornitore per l'esecuzione delle prestazioni si avvarrà di propria organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali e con personale alle proprie dirette dipendenze, regolarmente assunto, retribuito e assicurato.

11. CONTRATTAZIONE APPLICABILE E NORMATIVA CONTRIBUTIVA

Durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà operare nel rispetto delle normative dello Stato, nel rispetto del Contratto, nonché di ogni altra normativa contrattuale collettiva di riferimento assumendo a suo carico i relativi oneri e sollevando il Committente da eventuali inosservanze.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL vigenti alla data di sottoscrizione del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni CCNL stipulato per la categoria.

Il Fornitore si obbliga ad applicare i citati CCNL anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I sopra menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto o parte del periodo di validità del Contratto.

Il Fornitore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, con particolare riguardo alle norme sulla tutela della sicurezza dei lavoratori ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 9.4.2008, n.81 e s.m.i.

Il Fornitore deve fornire a tutto il Personale, a qualsivoglia titolo assegnato alla fornitura, idonei indumenti di lavoro da utilizzare durante le ore di servizio ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti a seguito della valutazione dei rischi di cui all'Art. 4 del D.Lgs. 9.4.2008, N.81 e s.m.i..

Sarà cura e responsabilità esclusiva del Fornitore garantire che tutto il personale addetto alla fornitura sia formato, informato e messo in condizioni di ottemperare alle previsioni in materia di sicurezza sul lavoro disposte dalle vigenti normative di settore, e che concretamente ottemperi alle stesse.

12. NORME PER IL SUBAPPALTO

Il subappalto sarà consentito previa autorizzazione rilasciata dalla committente in costanza dei requisiti previsti dall'art.118 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

13. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, incaricato di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto, nonché ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte del fornitore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Inoltre, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice degli appalti e dal rispettivo Regolamento attuativo, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti al medesimo assegnati.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO / CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, in tutto o in parte, il Contratto a Terzi.

Il mancato rispetto del divieto di cui al comma precedente, comporterà la risoluzione del Contratto, salvo il diritto del Committente al risarcimento di tutti i danni e la rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

I crediti maturati dal Fornitore in virtù dell'esecuzione del Contratto, non sono cedibili salvo autorizzazione scritta del Committente, la cui violazione comporterà la risoluzione del Contratto e risarcimento del danno.

15. SOSPENSIONI E CHIUSURE

La Committente, nel caso di ulteriori siti autostradali da metanizzare si riserva il diritto di sospendere o chiudere definitivamente l'esecuzione della fornitura, per quella stazione autostradale, in qualsiasi momento, comunicandolo per iscritto all'appaltatore, fatte salve le prerogative del fornitore, previste dalla legge.

16. PENALI

Il Committente, a seguito delle inadempienze di seguito riportate, procederà ad inviare una comunicazione via fax al Fornitore relativa all'applicazione delle penali.

Per il ritardato adempimento dell'obbligazione assunta dal fornitore e cioè in caso di ritardo della consegna dei singoli quantitativi di combustibile richiesto il Rup applicherà una penale in misura giornaliera compresa pari all'1‰ sull'importo del quantitativo di combustibile da riscaldamento fornito in ritardo.

Qualora il ritardo nella fornitura superi i 5 (cinque) giorni, il Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora dalla campionatura della fornitura risulti che la stessa non sia conforme rispetto a quanto previsto dall'Allegato A2, ovvero, la quantità di fornitura consegnata sia inferiore rispetto a quella indicata nella bolla, il Committente potrà applicare le disposizioni di cui agli artt. 145 e 146 con le modalità attuative del DPR n.207/2010

17. FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti stesse non abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano impedito totalmente o parzialmente l'esecuzione del Contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore le seguenti: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti ed aventi tutti carattere di imprevedibilità. L'evento di forza maggiore non inciderà sulla validità del Contratto.

Tutti i danni subiti dal Fornitore derivanti direttamente o indirettamente da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso Fornitore, che non potrà richiedere alcun compenso e/o indennizzo nei confronti del Committente.

Non saranno considerati cause di forza maggiore i ritardi dovuti a fermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte del Fornitore; ritardi da parte del Fornitore nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi; scioperi limitati ai dipendenti del Fornitore inclusa la microconflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti del Fornitore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria.

Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente essere comunicati per iscritto al verificarsi dell'evento dalla Parte colpita all'altra Parte, con l'indicazione della durata dell'evento.

Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persistenza per un periodo superiore a 2 (due) giorni, le Parti si riuniranno per stabilire i criteri da osservare per il proseguimento delle attività o per la risoluzione del Contratto.

Nel caso di persistenza dell'evento per oltre i 10 (dieci) giorni, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 c.c.(penali risoluzione)

Resta sin d'ora stabilito che il Fornitore sarà tenuto ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per ridurre gli effetti dannosi derivanti al Committente a causa dell'evento/i di forza maggiore.

18. RISOLUZIONE

Il Committente potrà risolvere il Contratto qualora il Fornitore non provveda alla fornitura del gasolio in conformità a quanto previsto dal Contratto e dal presente Capitolato.

Il Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora:

- Il Fornitore sospenda, per un periodo superiore ai 5 (cinque) giorni la fornitura, in questo caso rimane comunque salvo il risarcimento del maggior danno;
- Qualora la qualità della fornitura non corrisponda a quanto richiesto dal Committente ;
- Qualora l'evento di forza maggiore superi i 10 (dieci) giorni;
- Qualora la quantità della fornitura non corrisponda rispetto ai dati riportati sulle bolle di consegna del combustibile;
- Il Fornitore violi le disposizioni in materia di subappalto;
- Il Fornitore violi le previsioni di cui all'art. 11 (Contrattazione applicabile e normativa contributiva);
- Il Fornitore violi le prescrizioni di cui all'art. 10 (Organizzazione imprenditoriale);
- Il Fornitore non presti la cauzione di cui all'art. 3 (Cauzione Definitiva);
- Il Fornitore violi le disposizioni in materia di cessione di cui all'art. 14 (Cessione del contratto/Cessione del credito);

- Il Fornitore violi le disposizioni di cui all'art. 23 (Informazioni Riservate e Privacy);
- Il Fornitore venga sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla legge o sia sottoposto a liquidazione.

19. RECESSO

Il Committente potrà recedere dal Contratto in qualunque momento mediante semplice comunicazione scritta.

In tal caso, esso sarà tenuto al pagamento della fornitura già effettuata dal Fornitore, con esclusione del mancato guadagno.

Il recesso si verifica automaticamente nel momento in cui perviene al domicilio del Fornitore la lettera raccomandata con la quale il Committente esprime la propria volontà di recedere dal Contratto.

20. PREZZI CONTRATTUALI - INVARIABILITA'

Il corrispettivo contrattuale, in base al quale è remunerata la fornitura, comprende le spese generali, gli utili, le imposte, le tasse, le alee contrattuali ed ogni altro onere comunque inerente la fornitura a carico del Fornitore per legge o per contratto.

Il corrispettivo comprende tutto quando necessario per la completa e corretta effettuazione della fornitura oggetto dell'Appalto.

In deroga all'art. 1664 c.c. lo sconto contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale.

21. PAGAMENTI

Il pagamento avverrà, dietro presentazione di regolare fattura, per mezzo di bonifico bancario ed entro **60 (sessanta) giorni** fine mese dalla data di emissione della fattura stessa. La Committente provvederà a versare al fornitore i crediti maturati secondo le modalità dettate dalla legge in materia di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010 e s.m.i).

22. SPESE A CARICO DEL FORNITORE

La registrazione del contratto d'appalto sarà a carico esclusivo del Fornitore, così come i relativi allegati e tutti gli oneri e le spese conseguenti, compresi quelli relativi alla bollatura di tutti gli atti.

23. INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVACY

Il Fornitore si obbliga a considerare strettamente riservata qualsiasi notizia, documento o informazione relativa all'esecuzione del Contratto, nonché concernente in modo diretto o indiretto l'organizzazione o l'attività del Committente di cui dovesse venire a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente Contratto che non potrà essere comunicato a Terzi, in tutto o in parte.

L'obbligo di riservatezza riguarda anche le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatte salve le informazioni che siano di pubblico dominio.

E' in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l'asportazione di documentazione del Committente, inclusa quella fornita in relazione all'esecuzione del presente Contratto, anche qualora contenesse notizie già divenute di pubblico dominio.

Il Fornitore è tenuto a dichiarare la conoscenza e ad attenersi a quanto prescritto dal Codice Etico del Committente, pubblicato sul sito informatico della Società e di cui potrà fare richiesta in qualunque momento.

Qualora il Fornitore non adempia agli obblighi del presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta al risarcimento degli eventuali danni subiti.

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del Contratto, saranno trattati in conformità alle previsioni del D.Lgs. 196/03; resta inteso che competono al Fornitore i diritti di cui all'Art. 7 dello stesso.

24. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'aggiudicatario dovrà altresì attenersi alle disposizioni contenute del D.Lgs 490/94 e del D.P.R. 252/98 e s.m.i.

25. CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere sull'interpretazione o applicazione delle norme previste ed applicate all'appalto, che non si fosse potuta definire di comune accordo, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Allegato A1

LOCALITA'	N° ID.	CAPIENZA IN LT.	PRODOTTO	CARICO
				2010
Milano Stazione	1	10.296	GASOLIO RISC.	86.000
Milano Stazione	2	10.296	GASOLIO RISC.	
Binasco Stazione	1	11.000	GASOLIO RISC.	21.500
Beregardo Stazione	1	7.500	GASOLIO RISC.	21.500
Casei Gerola Stazione	1	10.000	GASOLIO RISC.	20.500
Tortona Stazione	1	10.000	GASOLIO RISC.	53.000
Tortona Stazione	2	10.000	GASOLIO RISC.	
Tortona Centro Manutentivo	1	5.000	GASOLIO RISC.	14.000
Sesto S. Giovanni Stazione	1	15000	GASOLIO RISC. (metano 2012)	83.000
Sesto S. Giovanni Stazione	2	15000	GASOLIO RISC. (metano 2012)	
Terrazzano Stazione	1	15000	GASOLIO RISC. (metano 2013)	62.000
Terrazzano Stazione	2	15000	GASOLIO RISC. (metano 2013)	32.000
Terrazzano Stazione	3	10296	GASOLIO RISC. (metano 2013)	
Terrazzano Stazione	4	10296	GASOLIO RISC. (metano 2013)	
Polizia Stradale Milano Ovest	1	15.000	GASOLIO RISC.	64.000
Magazzino	1	15.000	GASOLIO RISC.	35.000
Centro Radio Informativo	1	12.000	GASOLIO RISC.	20.500
Centro Manutentivo Valenziano	1	15.000	GASOLIO RISC.	22.000
Centro Valenziano Nuova Officina	1	6.000	GASOLIO RISC.	7.000
Centro Valenziano Nuova Officina	1	6.000	GASOLIO RISC.	7.000
Totale		223.684		549.000

Allegato A 2

I prodotti forniti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

GASOLIO RISCALDAMENTO				
	CARATTERISTICHE			METODO
	min.	tipiche	max.	
Colore	a specifica doganale			MU 1664
Massa Volumica (Densità) a 15°C g/ml	0.815	0.863	0.865	UNI EN ISO 3675/12185
Acqua e sedimenti %v		0,02	0.05	ASTM D 2709 / UNI 20058
Viscosità a 40°C cSt	2.00	3.30	7.40	ASTM D 445 / UNI EN ISO 3104
Res.Conradson(res.10%) %p		0.05	0.15	ASTM D 189 / ISO 6615
Corrosione su Rame		1 a	1	ASTM D 130 / UNI EN ISO 2160
Zolfo %p		0.09	0.10	UNI EN ISO 8754
Punto di Infiammabilità °C	55	70		ASTM D 93 / EN ISO 2719
Punto di Nebbia °C		-10		ASTM D 2500 / UNI EN 23015
Punto di Scorrimento °C		-27	-10	ASTM D 97 / ISO 3016
CFPP °C		-11	-4	UNI EN 116 / IP 309
Sedimenti attuali ppm		3	15	DIN 51419 / EN 12662
Raccolto a 250°C %v		36	65	ASTM D 86 / ISO 3405
Raccolto a 350°C %v	85	90		ASTM D 86 / ISO 3405
Potere calorifico inf. Kcal/Kg	10000	10220		ASTM D 240
PCB/PCT mg/Kg		<L.R.	<L.R.	EN 12766
Nichel + Vanadio mg/Kg		<1	15	UNI EN 13131

In caso di eventuali aggiornamenti delle attuali norme legislative, le succitate caratteristiche dovranno essere adeguatamente modificate secondo le nuove disposizioni.

Allegato A3

LISTA COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA

I prezzi utilizzati per la stima dei costi della sicurezza si riferiscono al prezzario della Committente integrato dal Prezzario ANAS Sicurezza 2010.

"FORNITURA DI COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO"

Importo complessivo servizi :

di cui Costi per la sicurezza : Euro € 1.629,00

Durata servizio : 36 mesi

Capitolo 1	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC		
	A - Ponteggi ed opere provvisorie		
	B - Baraccamenti		
	C - Recinzioni		
	D - Viabilità di cantiere		
	E - Depositi		
	F - Serbatoi e Vasche		
Capitolo 2	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
	A - Protezione sui posti di lavoro		
	B - Dispositivi di protezione individuale		
Capitolo 3	IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA		
	A - Impianto di terra		
	B - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche		
	C - Impianto antincendio		
	D - Impianto elettrico di cantiere		
Capitolo 4	MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	€	991,17 di cui
	A - Cantierizzazioni		
	B - Segnaletica di sicurezza orizzontale		
	C - Segnaletica di sicurezza verticale		
	D - Segnaletica di sicurezza complementare	€	170,37
	E - Segnaletica di sicurezza luminosa	€	820,80
	F - Attrezzature di primo soccorso		
	G - Attrezzature antincendio		
Capitolo 5	MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA	€	637,83 di cui
	A - Coordinamento	€	637,83
	B - Informazione e formazione		
	C - Sorveglianza sanitaria		